

**Emergenza sanitaria: Sindaco emana ordinanza contingibile e urgente per imporre,
in via cautelativa, la misura dell'isolamento obbligatorio
con divieto assoluto di contatti con altre persone
(T.A.R. Calabria, sez. I, decreto 2 maggio 2020, n. 279)**

Non va sospesa l'ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale il ricorrente è stato sottoposto, in via cautelativa, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 2020 fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta da parte del personale dell'ufficio dei vigili comunali e forze dell'ordine, dal momento che la disposta quarantena obbligatoria risulta quasi interamente effettuata.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Belmonte Calabro non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Calabria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**L'E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA' PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE PROVVISORIA
DELLA ORDINANZA SINDACALE N.-OMISSIS-DEL 21 APRILE 2020**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente, al di là della lesione lamentata sul piano della propria sfera giuridica, non indica alcun pregiudizio <<di estrema gravità ed urgenza>> tale da giustificare la richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie;

Tenuto altresì conto del fatto che la disposta quarantena obbligatoria, disposta con ordinanza sindacale adottata in data 21/4/20, risulta quasi interamente effettuata e scade dopodomani (4/5/20);

Letti gli articoli 56 c.p.a. e 84 del D.L. n.18/20.

P.Q.M.

Rigetta la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020 che si svolgerà secondo le modalità indicate nel citato articolo 84, in particolare commi 5 e 6.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro il giorno 2 maggio 2020.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti